



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

Via Guglielmo Marconi, 3
31020 San Pietro di Feletto (TV)

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. Reg. Gen. 30/2017

Oggetto: DIVIETO DELL'UTILIZZO DI PRODOTTI ERBICIDI/PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI IL PRINCIPIO ATTIVO DEL GLYPHOSATE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, E QUINDI DELLA FALDA IDROPOTABILE E DEL SUOLO, A TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 4 del 01/03/2017 avente ad oggetto: *"Divieto temporaneo dell'utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glyphosate sull'intero territorio comunale fino al 31 dicembre 2017, ai fini della tutela della salute pubblica, della falda idropotabile e del suolo"*;

VISTO:

- **CHE** l'ordinanza citava le varie note pervenute dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ULSS locale con le quali si evidenziavano l'esistenza di un rischio grave e concreto, e non solo potenziale, di inquinamento della falda idropotabile, derivante dall'utilizzo di prodotti erbicidi a base di Glyphosate, comprovato dalle analisi che avevano indicato valori critici di concentrazione ed in taluni casi il superamento dei valori limite di legge per le acque ad uso potabile;
- **CHE** si è ritenuto tale rischio di natura igienico-sanitaria concreto ed attuale comportando *"l'esigenza di un intervento straordinario a norma dell'art. 50, comma 5"* del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzato ad offrire la più ampia tutela alla falda idrica e dunque alla salute ed all'igiene pubblica;
- **CHE** con la sopra citata ordinanza il Sindaco ha ordinato *"il divieto di utilizzo fino al 31 dicembre 2017 degli erbicidi contenenti Glyphosate su tutto il territorio comunale, aree pubbliche e private, aree agricole ed extra agricole"*, così come hanno fatto anche i Comuni di Tarzo, Vittorio Veneto, Colle Umberto e Conegliano, afferenti allo stesso bacino imbriferò;

PRESO ATTO della nota dell'ULSS2 della Marca Trevigiana del 18/09/2017, prot. n. 164646, con la quale veniva confermata la vulnerabilità della falda freatica locale e conseguentemente l'importanza del divieto di utilizzo del Glyphosate nelle attività di diserbo, atteso che i valori sono sotto i limiti previsti dal D.Lgs. 31/01 per il parametro antiparassitari, proprio grazie all'efficacia di tale precauzione;

PRESO ATTO ALTRESI' della successiva nota dell'ULSS 2 del 15/12/2017, prot. n. 225125, con la quale veniva proposta la reiterazione, per tutto l'anno 2018 del divieto di utilizzo di erbicidi a base di Glyphosate;

CONFERMATO quindi, dalle note suindicate, che per il Servizio Sanitario il divieto su tutto il territorio locale dell'uso di tale sostanza sia lo strumento più idoneo ed utile, se non unico, ad evitare il pericolo per la salute e l'ambiente derivante da un suo uso intensivo ed indiscriminato, attesa la vulnerabilità delle falde presenti;

TENUTO CONTO del D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012 di "*Attuazione della direttiva 2009/128/CE*", che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, nonché per promuovere l'applicazione della difesa integrata e quindi di approcci alternativi, non chimici, ed in particolare:

- dell'art. 2, comma 2, che statuisce: "*Le disposizioni del presente decreto si applicano tenendo conto del principio di precauzione, quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente*";
- dell'art. 6, che istituisce "*il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*", anche per la necessità di assicurare una produzione sostenibile, rispondente ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti, adottato con DM 2014 che definisce quali obiettivi: **la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata, la tutela dei consumatori, la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili e la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi;**
- dell'art. 14 "*Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile*", fatte salve le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 ed, in particolare, dell'art. 93;
- dell'art. 15, che stabilisce che **nelle aree utilizzate dalla popolazione e soprattutto dai gruppi vulnerabili, come definiti all'art. 3 del regolamento CE n. 1107/2009, si possono adottare misure di limitazione o divieto di impiego dei prodotti fitosanitari, tenendo conto delle peculiarità delle aree;**
- dell'art. 19 "*Difesa integrata obbligatoria*", che statuisce **l'introduzione di tecniche alternative ai pesticidi per la difesa della produzione di colture, ovvero l'utilizzo di metodi/meccanismi naturali;**

CONSIDERATO CHE il Piano di Azione Nazionale prevede che le Regioni predispongano Linee di Indirizzo anche e soprattutto per le Autorità locali, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

TENUTO CONTO, pertanto, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1262 del 01/08/2016 del Veneto di "*Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014*", con l'allegato A) "*Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, l'allegato B) proposta di Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari e l'allegato C) Protocollo tecnico per l'uso*", trasmessa a tutte le Amministrazioni Comunali al fine dell'adeguamento dei Regolamenti di Polizia Rurale, nel pieno rispetto della propria autonomia e potestà;

DATO ATTO:

- **CHE** tali disposizioni regionali mirano ad avere un elevato livello di tutela della salute e si fondano sui principi della precauzione e dell'azione preventiva dei danni causati all'ambiente, promuovendo la diffusione dell'agricoltura biologica;
- **CHE**, in particolare, si invitano gli Enti Locali a definire con appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale la progressiva riduzione/eliminazione dell'impiego dei prodotti fitosanitari e quindi anche del glyphosate, all'interno del territorio di rispettiva competenza, attraverso un percorso virtuoso di sostenibilità ambientale, economica e sociale, nel pieno rispetto dei principi della difesa integrata;

CONSIDERATO CHE con tale provvedimento è stato ribadito dalla Regione Veneto che le Amministrazioni Comunali potranno disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, più limitazioni/divieti relativi all'utilizzo degli erbicidi, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana;

RITENUTO opportuno reiterare, con la presente ordinanza, il divieto dell'uso degli erbicidi/prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo del Glyphosate su tutto il territorio comunale, al fine di evitare situazioni di emergenza e di grave pericolo per la salute pubblica, nelle more di approvazione dell'aggiornamento della sezione D del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale e del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica, previsti per la regolamentazione della materia;

VISTO il vigente Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale, con particolare riferimento alla sezione D;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

IL DIVIETO

di utilizzo e/o spandimento degli erbicidi/prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo del Glyphosate su tutto il territorio comunale, aree pubbliche e private, aree agricole ed extra agricole

DISPONE

- l'obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- l'immediata efficacia/esecutività/obbligatorietà del presente provvedimento fino all'approvazione dei Regolamenti Comunali disciplinanti la materia;
- la pubblicazione della presente ordinanza sindacale all'albo *on line* del Comune di San Pietro di Feletto e la massima diffusione della stessa mediante affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, ecc.;
- la trasmissione dell'ordinanza per opportuna conoscenza e/o per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - Regione Veneto;
 - Provincia di Treviso;
 - Prefettura di Treviso;
 - ULSS2 Marca Trevigiana;
 - Commissariato di P.S. di Conegliano;
 - Compagnia Carabinieri di Conegliano;

- Corpo Forestale dello Stato;
- ARPAV di Treviso;
- ARPAV Direzione Regionale;
- Vigili del Fuoco;
- Consiglio di Bacino Veneto Orientale;
- Consorzio DOCG;
- Consorzio DOC;
- CO.DI.TV.;
- CRA-VIT;
- Coldiretti;
- CIA Confederazione Italiana Agricoltori;
- CONFAGRICOLTURA;
- RFI S.P.A. Direzione Territoriale Produzione Venezia;
- Autostrade per l'Italia;
- Piave Servizi S.r.l.
- Polizia Locale del Comune di San Pietro di Feletto;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è esperibile il ricorso al TAR per il Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, così come statuito dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., c.p.a., oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

FA RISERVA

di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari e opportuni alla luce dei risultati dell'attività di monitoraggio che verrà perseguita sulla qualità delle acque della falda, nonché di valutazioni più approfondite ed esaurienti sul problema rilevato e sui correlati rischi, d'intesa con le strutture sanitarie preposte.

INFORMA CHE

fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 150/2012 all'art. 24, che prevede la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 20.000,00 e/o delle sanzioni di carattere penale e civile, chiunque disattenda la presente ordinanza, ovvero il presente divieto sarà punito ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00, mediante procedimento ex art. 689/1981 e s.m.i.

INVITA

in particolare, la Polizia Locale e gli organi della Forza Pubblica di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

San Pietro di Feletto, 28-12-2017



N° reg. pubblicazioni 1468

Pubblicato all'Albo Pretorio di San Pietro di Feletto
dal giorno 29.12.17 al giorno 13.01.2018

San Pietro di Feletto